



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Ufficio Polizia Locale 035 712528 – Fax 035 720496
Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Prot. nr. 2310

Ordinanza n. 05/2021

Ordinanza restrittiva della circolazione stradale ai sensi degli art.5 c.3 e 6 c.4 lett. b) e c.8 del vigente Codice della Strada

Il Responsabile della Polizia Locale

Considerato che il tratto di strada di Via V Martiri, che dal civico 63 si introduce nell'ambito naturalistico della Valle Vertova fino alla Località nominata "Roset" è dimensionato e realizzato per sostenere i flussi di traffico compatibili con il contesto urbanistico esistente;

Ravvisato che in riferimento al Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole Comunale adottato dal Consiglio Comunale con Delibera nr. 14 del 20/04/2011 è vietato l'utilizzo delle aree sottoposte a vincolo boschivo a fattibilità geologica con gravi limitazioni e annesso rischio idrogeologico.

Ravvisato che in riferimento alla normativa Covid-19 per contrastare l'emergenza sanitaria Nazionale Italiana sono vietati tutti gli assembramenti.

Ravvisato che l'ambito naturalistico della Valle Vertova, soprattutto nel periodo estivo e con numeri sempre in aumento di anno in anno, è meta di escursionisti che provengono dai paesi limitrofi e non solo;

Ravvisato che l'elevato numero di escursionisti comporta anche un rilevante aumento del traffico veicolare. Tale condizione altera in modo rilevante i parametri di sostenibilità del traffico per i quali quel tratto di strada risulta dimensionato e realizzato.

Considerato che l'Amministrazione del Comune di Vertova, per il periodo estivo, ha consolidato la prassi di regolamentare il transito dei veicoli lungo la strada della Valle Vertova, in direzione dal centro abitato verso la valle;

Ravvisato che la scelta dell'Amministrazione ha consentito fino ad oggi di determinare equilibrate condizioni di sostenibilità dei flussi di mezzi e persone che transitano su quel tratto di strada;

Preso atto che ad oggi si sono già ravvisate e verificate le condizioni di flussi del traffico veicolare giudicati rilevanti che, per motivi di sicurezza, impongono su quel tratto di strada la emissione di una ordinanza restrittiva della circolazione stradale

Richiamato l'Art.5 c.3 del vigente Codice della Strada che così recita: I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 con ordinanze motivate rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Richiamato l'Art.6 c.4 lett. b del vigente Codice della Strada che così recita: L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'Art.5 c.3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

Richiamato l'Art.6 c.8 del vigente Codice della Strada che così recita: Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui a commi 1 e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele;

Visto il D.P.R. n.495/1992;

ORDINA

1. Il divieto di transito 0-24 vige a partire dalla data del 01 MARZO 2021 fino alla data del 31 OTTOBRE 2021.

2. *Nei giorni festivi*

l'istituzione del divieto di transito 0-24 per tutti i veicoli, così come definiti dal codice della strada, nel tratto di strada della Valle Vertova, a partire dal civico 28 di via 5 Martiri con direzione che dal centro abitato conduce verso la valle.

Nei giorni feriali

l'istituzione del divieto di transito 0-24 per tutti i veicoli, così come definiti dal codice della strada, nel tratto di strada della Valle Vertova, a partire dal civico 63 di via 5 Martiri con direzione che dal centro abitato conduce verso la valle.

DEROGA

Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga mediante le seguenti modalità:

- 3. Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga alla presente ordinanza mediante rilascio del pass ai seguenti soggetti i quali dovranno provvedere alla fermata e alla sosta nelle proprie proprietà private.**
 - Proprietari o affittuari e conviventi di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione e ivi residenti;
 - Proprietari, affittuari e dipendenti di attività ristorative raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione;
 - Proprietari, affittuari e dipendenti di attività economiche raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione;

- 4. Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga alla presente ordinanza senza il rilascio del pass ai seguenti soggetti i quali dovranno provvedere alla fermata e alla sosta nelle proprietà private di destinazione.**
 - Parenti o affini fino al grado terzo di proprietari o affittuari di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione e ivi residenti;
 - Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei loro patrimoni;
 - Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame;

- 5. Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga alla presente ordinanza mediante rilascio del pass ai seguenti soggetti i quali potranno fermare e sostare in deroga all'ordinanza 06/2021 (Ordinanza divieto di sosta Località Lacnè nr.3 e area prospiciente) in Località Lacnè nr.3.**
 - Portatori di handicap in possesso dell'attestazione d'invalidità,
 - Proprietari o affittuari di civili abitazioni site nelle Località Boschive raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva di circolazione;
 - Soggetti pubblici o privati appositamente convenzionati con l'amministrazione comunale;
 - Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico – ambientali purchè debitamente documentate;
 - Soggetti privati e/o membri di associazioni che prestano volontariamente e a titolo gratuito servizi di manutenzione ordinaria di sentieri e mulattiere, itinerari alpini e in generale tracciati minori, previo atto di convenzionamento o donazione all'amministrazione comunale nel quale sono individuate le opere oggetto della convenzione, la durata dell'attività e i luoghi in cui verranno realizzati i lavori;
 - Esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico – professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro – silvo forestali ed edili al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;
 - Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico – professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa) al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;

- Soggetti privati che svolgono taglio e raccolta del legname;

6. Il transito, la sosta e la fermata dei veicoli saranno consentiti in deroga alla presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Forze dell'ordine, forza pubblica e della polizia locale, degli enti preposti alla tutela e salvaguardia del territorio, tutela e salvaguardia delle persone, nonché di tutti gli enti che gestiscono servizi di pubblica utilità;

I veicoli sopracitati ad esclusione del Comma 6 dovranno avere una taratura inferiore alle 2.00 Tonnellate m.c.p.c. come esplicito sulla carta di circolazione degli stessi.

I soggetti derogati dovranno attenersi alle modalità sopra elencate.

Manda a comunicare notizia al pubblico sulla presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e l'apposizione dei prescritti cartelli stradali.

Avverso alla presente ordinanza può proporsi ricorso avanti al competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Vertova, 01/03/2021

**Il Responsabile della Polizia Locale
Grassi geom. Sergio**